

N. 00087/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00604/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2012, proposto da:  
Edipower S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Todarello e  
Federico Novelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano,  
piazza Velasca, 4;

**contro**

Comune di Turbigo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Ravizzoli  
e Rossana Colombo, con domicilio eletto presso i medesimi in Milano,  
Piazza Grandi, 4;

**nei confronti di**

Regione Lombardia e Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente, entrambe non costituite in giudizio;

**per l'annullamento**

- della delibera del Consiglio Comunale di Turbigo n. 48 dell'11.10.2011  
di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica e l'allegata  
deliberazione di adozione n. 7 del 16.2.2011, nonché di tutti i relativi

- allegati, relazioni e planimetrie inerenti la zonizzazione acustica;
- quale atto endoprocedimentale presupposto, della delibera del Consiglio Comunale di Turbigo n. 7 del 6.2.2011;
  - della nota del Comune di Turbigo del 24.2.2012, prot. n. 2701/LL.PP.;
  - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Turbigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori: M. Chiara Berra, in delega, e Angelo Ravizzoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La società esponente gestisce, in Comune di Turbigo (MI), una centrale di produzione di energia elettrica.

Con deliberazione del Consiglio n. 48/2011, il Comune approvava il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della legge regionale 12/2005 e contestualmente aggiornava il piano di zonizzazione acustica, ai sensi della legge statale n. 447/1995 e della legge regionale n. 13/2001.

La zona ove insiste la centrale era ancora collocata in classe VI (Aree esclusivamente industriali), ai sensi del d.p.c.m. 14.11.1997; l'area sita a nord est del sito della Centrale, sull'altra sponda del Naviglio Grande, era invece collocata in classe IV (Aree di intensa attività umana); parimenti era collocata in classe I – precedentemente era invece sita in classe IV – un'area posta a circa 600 metri dalla Centrale, sulla quale insiste una casa di riposo.

La società esponente contestava tali nuove classificazioni, presentando all'Amministrazione istanza per la modifica in autotutela della zonizzazione delle aree limitrofe alla Centrale; il Comune però confermava la legittimità delle proprie scelte, con nota del 24.2.2012, sottoscritta dall'Assessore all'Urbanistica e dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Era – di conseguenza – proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- 1) violazione del DM 16.3.1998, della DGR Lombardia 12.7.2002, n. 7/9776, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e del principio di ragionevolezza;
- 2) violazione degli articoli 4 e 5 della legge 447/1995, dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 10.8.2001, n. 13, della DGR Lombardia 12.7.2002, n. 7/9776, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell'art. 3 della legge 241/1990;
- 3) violazione del DM 16.3.1998, del DPCM 14.11.1997, dell'art. 2, commi 2 e 3, della LR 10.8.2001, n. 13, degli articoli 4 e 6 della DGR Lombardia 12.7.2002, n. 7/9776.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per la reiezione del gravame.

All'udienza in camera di consiglio del 10.5.2012, l'esponente rinunciava all'istanza cautelare.

Alla successiva pubblica udienza del 20.12.2012, la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, oppure di richiesta di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 104/2010 (“ Codice del

processo amministrativo”), sollevata dalla difesa comunale.

Per quest’ultima, infatti, il presente ricorso doveva essere notificato anche alla Casa di Cura “S. Edoardo”, sita in Comune di Turbigo, visto che nel terzo motivo di ricorso viene censurata la classificazione acustica dell’area ove sorge la Casa di Cura.

L’eccezione è infondata, in quanto non è ravvisabile in capo a quest’ultima la qualifica di “controinteressata”, visto che agli atti di pianificazione, come quello di cui è causa, non si associa mai la figura del vero e proprio contro interessato (cfr. sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819), né la ricorrente, nel proprio atto introduttivo del giudizio e nei propri scritti successivi, formula conclusioni che possano essere in qualche modo sfavorevoli per il soggetto sopra indicato.

Più semplicemente, la classificazione acustica assegnata all’area dove insiste la Casa di Cura, viene vista come uno degli ulteriori indizi della carenza di istruttoria e quindi dell’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione di Turbigo.

2. Nel merito, il Collegio ritiene di trattare preliminarmente, atteso il proprio carattere assorbente, il motivo n. 2 del gravame, nel quale la società esponente lamenta che la classificazione acustica delle aree circostanti quella della centrale è stata adottata in violazione del divieto legislativo di “salto di classe”, vale a dire del divieto – in sede di zonizzazione acustica – di contatto diretto di aree i cui valori di qualità del rumore si discostano in misura superiore a 5 dB (A) (decibel), di livello sonoro equivalente (cfr. per la previsione testuale di tale divieto, l’art. 4, comma 1°, lettera *a*, della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 ed anche l’art. 2, comma 3°, lettera *b*, della legge regionale della Lombardia n. 13/2001).

In particolare, si continua in ricorso, la zona sita a nord est dell'area della centrale, è stata collocata in classe IV, mentre l'adiacente area di centrale è in classe VI (cfr. il doc. 16 della ricorrente, in cui l'area dell'esponente è contrassegnata con il colore viola, mentre quella posta a nord est ha colore arancione, corrispondente alla classe IV. Fra le due aree, una sottile striscia bianca corrisponde ad un corso d'acqua superficiale, cioè il Naviglio Grande).

Per la società ricorrente, la zonizzazione acustica effettuata dal Comune di Turbigo, realizzerebbe un salto di classe, fra l'altro senza alcuna adeguata motivazione.

La censure appare fondata, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, occorre rilevare che questo stesso Tribunale Amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 5.7.2011, n. 1781), su ricorso della medesima Edipower Spa, ha annullato il provvedimento di zonizzazione acustica del Comune di Robecchetto con Induno, confinante con quello di Turbigo, con riguardo alla classificazione dell'area di collocazione della centrale elettrica di cui è causa, confermando la necessità di un'adeguata motivazione delle scelte di zonizzazione acustica, che non possono prescindere dalla concreta destinazione d'uso del territorio (cfr. il doc. 12 della ricorrente, copia della citata sentenza).

Ciò premesso, rileva il Collegio come la stessa difesa comunale, nella propria memoria del 7.5.2012, dopo avere anch'essa concordato quanto al divieto legislativo di "salto di classe", sostiene che esisterebbe una fascia territoriale in classe V al confine nord est della zona della ricorrente, corrispondente a quella del canale e priva di colorazione (cfr. la citata memoria, pag. 4).

Tale argomentazione di parte resistente appare però priva di pregio,

configurando una – inammissibile – integrazione della motivazione mediante un atto del difensore, tuttora vietata, anche dopo le modifiche alla legge 241/1990 introdotte con legge 15/2005 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21.11.2012, n. 2828).

Infatti, la planimetria allegata al piano di zonizzazione acustica (cfr. doc. 16 della ricorrente), individua le zone in classe V attraverso una specifica colorazione (rosso, in particolare), mentre il corso d'acqua a nord est dell'area della Centrale è privo di ogni colorazione e tale omissione, in difetto di diversa indicazione risultante dal piano di zonizzazione, non può che indicare l'assenza di qualsivoglia classificazione acustica, tanto più in classe V.

Del resto, come si desume ancora dalla lettura della tavola doc. 16 della ricorrente, il Comune ha espressamente collocato nella classe V altre zone poste ai confini dell'area di centrale, sicché la mancata colorazione del corpo idrico non può essere interpretata come una collocazione in classe V.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si rileva ancora che un corso d'acqua, come quello di cui è causa, ha una bassissima capacità fonoassorbente, come pacificamente risulta dalla letteratura tecnica in materia, non smentita da parte resistente (cfr. docc. 24 e 25 della ricorrente), per cui anche in via di fatto il Naviglio Grande non potrebbe assicurare un adeguato decadimento del rumore emesso dalla centrale e non potrebbe quindi scongiurare il “salto di classe” che la vigente disciplina legislativa vuole invece evitare.

Il presente gravame deve pertanto essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura.

Per effetto dell'accoglimento, devono essere annullati sia la nota comunale del 24.2.2012 sia il piano di zonizzazione acustica, seppure *in*

*parte qua*, laddove lo stesso, dopo avere collocato in classe acustica n. VI l'area della ricorrente, ove insiste la centrale elettrica, non ha previsto al confine di nord est la classificazione acustica n. V, violando così il c.d. divieto di salto di classe, previsto dalla vigente normativa, divieto la cui esistenza e rilevanza sono del resto ammesse dalla stessa difesa comunale.

All'individuazione al confine di un'adeguata fascia territoriale in classe V, dovrà ovviamente accompagnarsi anche la classificazione delle porzioni attigue in classi che assicurino un idoneo e progressivo decadimento del rumore proveniente dalla zona della centrale sita in classe VI.

3. Le spese possono essere interamente compensate, attesa la complessità – anche tecnica - delle questioni trattate dal Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Gaia Palmieri, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)